

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 3656	17.11.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

(Ufficio del Procuratore della Repubblica- dott. Giuseppe AMATO)

Al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Al signor Presidente della Camera penale di Bologna

e, per conoscenza,

Al signor Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna

All'Ufficio Per l'Innovazione del Distretto di Bologna

Al RID Penale

Al MAGRIF

Al Dirigente Amministrativo

Oggetto: Attuazione delle disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [articolo 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137]. Inizio del servizio

Comunichiamo gli esiti dei provvedimenti organizzativi adottati per dare attuazione alla disciplina della comunicazione degli atti introdotta con il decreto legge n. 137 del 2020, affinché possiate – in uno con le informazioni che l'Ufficio darà sul sito istituzionale- farne partecipi gli avvocati del Foro di Bologna.

Si apprezzano – pur nella difficoltà attuativa, di cui siete stati già resi partecipi- le potenzialità del *novum* [nell'auspicio ovviamente che la fruizione risulti corrispondente alle attese] in termini di accessibilità all'Ufficio e di sicurezza nel contesto emergenziale da COVID 19.

Lo sforzo che dovrà essere comune non può che focalizzarsi sulla stringente esigenza di un utilizzo dello strumentario coerente con le indicazioni di norma primaria e con le conseguenti, necessitate disposizioni attuative.



Il deposito degli atti conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini.- Dal 30 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 137 del 2020 e fino al 31 gennaio 2021, è previsto - quale unica modalità: *ergo*, con esclusione del deposito in presenza- che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415 bis, comma 3, del Cpp presso gli uffici della Procura della Repubblica debba avvenire [appunto, esclusivamente] "mediante deposito dal portale del processo telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati [DGSIA] del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.." [articolo 24, comma 1, del decreto legge cit.].

Si tratta dell'utilizzo del c.d. PDP (Portale Deposito Atti Penali), già previsto dall'articolo. 83 commi 12-*quater.1* e 12-*quater.2* del decreto legge n. 18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente interpolato dal decreto legge n. 28 del 2020, a sua volta convertito in legge n. 70 del 2020.

E' strumentario per la cui realizzazione – vi è noto, non foss'altro che per la fase di sperimentazione comune- l'Ufficio si è da subito impegnato.

Ma è strumentario – vi è parimenti noto, per il diretto coinvolgimento nella doglianza da ultimo reiterata nei confronti della DGSIA in data 29 ottobre 2020- che per difetti organizzativi riconducibili al programma ministeriale non era stato possibile finora utilizzare.

Finalmente, proprio grazie alla sollecitazione di cui si è detta e a seguito di una ulteriore interlocuzione con la DGSIA e il CISIA, sembra finalmente avviata a definizione la situazione di paralisi operativa, come comunicato nella nota del MAGRIF di quest'Ufficio in data 16 novembre 2020, grazie ad una *patch* di aggiornamento che avrebbe risolto le problematiche che, in precedenza, impedivano il corretto funzionamento dell'applicativo [impossibilità dell'importazione da RegInde - Registro indirizzi elettronici- dei dati relativi agli avvocati del Foro di Bologna, come da nota del MAGRIF dottor Nicola Scalabrini, in data 28 ottobre 2020].

Vale ricordare che il deposito tramite PDP – ad oggi- riguarda solo gli atti che la difesa può presentare ex articolo 415 bis, comma 3, del Cpp, dopo l'avviso di conclusione delle indagini, compresa la richiesta di interrogatorio ["L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi"].

Il vantaggio che ne deriva in termini di sicurezza e di convenienza operativa è notevole, ma ad esso si aggiunge- attraverso il ricorso al pagamento telematico dei diritti [PAGO PA]- la possibilità dell'invio telematico al difensore richiedente finanche degli



atti tiappizzati del fascicolo, con ulteriore riduzione degli accessi in ufficio, il cui inoltro della documentazione è consentito sempre attraverso l'utilizzo del portale Tiap.

L'Ufficio ha previsto, altresì, per tale inoltro, anche un ulteriore procedura che riguarda file di grandi dimensioni, al fine di supplire a un limite di utilizzo dell'applicativo Tiap per l'inoltro di file proprio di grandi dimensioni. Tale procedura prevede l'utilizzo dell'applicativo *OneDrive* che l'Amministrazione della Giustizia ha messo a disposizione del personale amministrativo e giudiziario. Sulle modalità di esecuzione di tale residuale procedura, si allega la nota operativa prot. nr. 3516 del 5.11.2020 [*allegato 1*].

Tornando, invece, all'applicativo Portale Deposito Atti Penali, segnalo che referenti dell'Ufficio, sono le dottoresse Chiara Benelli e Laura Sias, sotto la supervisione del MAGRIF, che hanno segnalato l'ottima collaborazione nella fase di sperimentazione avviata a partire dal mese di maggio con le avvocatesse Antonella Rimondi e Laura Becca del foro di Bologna, che colgo l'occasione per ringraziare.

Evidenzio, quindi, che sarebbe molto opportuno continuare una collaborazione tecnica con i rappresentanti dell'Avvocatura, nello spirito dell'ormai costante intesa, anche in questa nuova fase di avvio poiché, come appare ovvio, risulterà necessario precisare nuovi aspetti rilevabili e definibili in divenire.

Infine, per l'utilizzo di tale portale allego le specifiche tecniche redatte dalla DGSIA e qui allegate [*allegato 2*]. Alle quali si aggiunge un breve manuale operativo riportante i passaggi essenziali che dovrà seguire il difensore per l'inoltro degli atti [*allegato 3*]

Il deposito degli "altri" atti.- Sempre fino al 31 gennaio 2021, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli di cui si è detto [quelli conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis, comma 3, c.p.p. e quelli che, eventualmente, venissero indicati dai prospettati emanandi decreti ministeriali] è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata [articolo 24, comma 4, decreto legge n. 137 del 2020].

Si tratta di atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli da quelli previsti dai precedenti commi 1 e 2 dello stesso articolo 24 [quelli conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis, comma 3, c.p.p. e quelli che, eventualmente, venissero indicati dai prospettati emanandi decreti ministeriali: atti per i quali dovrebbe ricorrersi al PDP, se e quando finalmente reso operativo presso questo Ufficio].

Il deposito non può essere fatto – come risulta ovvio, ma anche palese dalla formulazione della norma- con l'invio ad un qualsiasi indirizzo di PEC in uso all'Ufficio, giacché il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.



La DGSIA, con nota del Direttore generale priva di data, avente ad oggetto l'abilitazione per il deposito degli atti penali, ha indicato che alla Procura di Bologna spettano 3 nuovi indirizzi PEC.

La DGSIA, con successivo provvedimento in data 9 novembre 2020, oltre che assegnare formalmente le caselle, ha anche indicato le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio [a tali specifiche ci si deve attenere].

Con nota del 12 novembre 2020 [cui si rinvia per il dettaglio: allegato 4], si è data attuazione alla richiamata normativa, provvedendo all'attivazione delle PEC ed alla disciplina della ricezione degli atti, mentre a cura della Dirigenza amministrativa si sono adottati i provvedimenti esecutivi, sia per l'organizzazione del servizio sia per le interlocuzioni strumentali con la DGSIA [abilitazione del personale, in primo luogo].

A detta nota, come detto, si rinvia per il dettaglio, confidando che il servizio possa fornire una proficua utilità operativa, in termini anche di sicurezza.

La referente dell'Ufficio è la Dirigente amministrativa, che dovrà coordinarsi con le indicazioni del MAGRIF.

**

L'Ufficio prenderà contatti con le SS.VV. per organizzare l'anticipato incontro illustrativo dei futuri scenari operativi.

Per l'intanto si provvederà all'inserimento della disciplina organizzativa e delle istruzioni operative sul sito *web*.

Il Dirigente amministrativo e il MAGRIF, ciascuno per quanto i competenza, sono pregati di verificare la regolarità dell'avvio e il completamento delle attività strumentali.

Si informi della presente i colleghi e, tramite, la Dirigente il personale.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna 16 novembre 2020

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato